

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLA FIDA PASCOLO DEL COMUNE DI TARQUINIA

Articolo 1

1. I pascoli ricadenti nella gestione del Comune di Tarquinia possono essere concessi in godimento sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

Articolo 2

1. Ricadono nella regolamentazione i pascoli comunali compresi nei territori indicati ed identificati con le modalità di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3

1. Per regolare l'esercizio del pascolo il Comune individua distinte zone pascolive effettuando una ricognizione delle particelle con indicazione della effettiva destinazione delle superfici distinguendo tra quelle destinate ad uso bosco, pascolativi o seminativo e che potranno essere modificate anno per anno previa l'adozione di apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale.

2. Annualmente vengono individuati distinti lotti da assegnare all'esito di apposito avviso pubblico.

Articolo 4

1. L'uso dei beni consiste nel godimento dei pascoli, col numero dei capi di bestiame autorizzati, nelle epoche stabilite dal Comune di Tarquinia.

2. Sui terreni soggetti al pascolo potranno essere immesse le seguenti specie di bestiame: a- Bovini/Equini; b- Ovini/Caprini; c- Suini

3. La superficie pascoliva può essere oggetto di concessione di fida pascolo annuale.

4. I cittadini residenti e non residenti nel Comune di Tarquinia e gli imprenditori agricoli esercenti l'allevamento o loro aggregazioni secondo le vigenti normative, hanno diritto a presentare istanza di concessione in fida pascolo dei terreni messi a disposizione dal concedente ogni anno solare secondo le modalità e i tempi previsti nel bando annuale.

5. L'affidamento annuale decorre dall'11 novembre al 10 novembre dell'anno successivo. Le domande dovranno essere inoltrate entro il termine definito dal bando annuale. In esse dovranno essere indicate:

a) generalità e residenza;

b) attività svolta;

c) il lotto per il quale si intende partecipare;

d) l'offerta economica comunque non inferiore al valore della concessione posto a base di gara del singolo lotto per cui si intende partecipare;

e) il numero dei capi (calcolato in UBA in base al successivo art. 5) che si intende introdurre al pascolo sul demanio comunale, distinti per specie, età;

f) l'avvenuta applicazione del microchip quale sistema di identificazione e, in assenza, il marchio di riconoscimento;

g) registro di stalla (completo di matricole auricolari) ed il certificato sanitario-veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;

h) Il numero dei cani ammessi alla custodia delle greggi il cui impiego è reso obbligatorio per l'accudimento degli ovini;

- i) dichiarazione di impegno a versare il 100% della fida offerta su apposito conto corrente indicato dall'Ente prima di ritirare la licenza di fida e comunque non oltre trenta giorni dall'eventuale aggiudicazione;
- i) dichiarazione di aver preso visione del presente regolamento e di obbligarsi alla sua osservanza puntuale.

Articolo 5

1. Il carico di bestiame per ettaro avverrà nel rispetto delle essenze vegetali presenti e della fertilità del terreno in relazione ai limiti di cui all'allegato VII° del Regolamento CE 1804/99 nonché sulla base del calcolo delle U.B.A. come di seguito specificato:

- tori, vacche ed altri bovini di più di 2 anni 1.0 UBA;
- bovini da 6 mesi a 2 anni 0,6 UBA;
- bovini fino a 6 mesi 0,4 UBA
- pecore 0,15 UBA;
- capre 0,15 UBA;
- suinetto di peso vivo inf. a 20 Kg. 0,027 UBA;
- scrofe riproduttrici di Kg. 50 o più 0,5 UBA;
- suino adulto 0,3 UBA;
- equini con più di 6 mesi 1 UBA
- equini con meno di 6 mesi 0,5 UBA
- asini oltre 12 mesi 0,6 UBA
- asini da 6 a 12 mesi 0,3 UBA
- Equidi nati al pascolo 0 UBA

2. Nel bando annuale verrà indicato il numero massimo di U.B.A. ammesse per ciascun lotto.

Articolo 6

1. Il canone da porre a base di gara per ciascun lotto viene fissato tenendo conto del numero di U.B.A. ammissibili, stimando in euro 12,00 il valore minimo per ciascuna U.B.A.

2. Il valore minimo per U.B.A. fissato al comma precedente può essere motivatamente modificato dal Responsabile del servizio interessato.

3. La concessione dei singoli lotti viene rilasciata in favore di coloro che hanno presentato l'offerta più alta, comunque non inferiore al valore a base di gara determinato ai sensi del comma precedente.

4. Qualora non siano presentate offerte per taluni lotti posti a gara, il Responsabile del Servizio interessato potrà procedere ad affidamento diretto ad un canone inferiore a quello previsto nell'avviso di gara.

Articolo 7

1. A tutti gli allevatori di bestiame ammessi al pascolo verrà consegnata apposita licenza che dovrà essere esibita ad ogni richiesta da parte di chi esercita il controllo.

2. La licenza indicherà le generalità dell'allevatore fidatario, il numero dei capi di bestiame per il quale la fida è concessa, la zona di pascolo assegnata e l'avvenuto pagamento del canone.

Articolo 8

1. Il canone di fida pascolo dovrà essere pagato in un'unica rata preventivamente al rilascio della licenza, mediante versamento al Comune di Tarquinia – Servizio di Tesoreria.

Articolo 9

1. Il bestiame condotto al pascolo deve essere custodito da personale idoneo e sufficiente.
2. Il pascolo può esercitarsi così come stabilito dalle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale di cui alla normativa vigente.

Articolo 10

1. Tutto il bestiame ammesso al pascolo deve risultare in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento di polizia veterinaria o prescritti da parte dei servizi veterinari della competente ASL.
2. A tal fine il bestiame è soggetto al controllo sia dei predetti servizi veterinari sia del personale all'uopo incaricato dal Comune.
3. I fidatari si impegnano a favorire l'espletamento di detti controlli anche mediante lo spostamento del bestiame in zone che verranno dal Comune o dai servizi veterinari di volta in volta indicate.
4. Alla scadenza della concessione i fidatari dovranno provvedere a ritirare tutti gli animali immessi.

Articolo 11

1. Il godimento in natura dei pascoli dovrà avvenire nel più rigoroso rispetto delle norme previste dal presente regolamento, delle direttive e delle indicazioni che di volta in volta verranno fornite dal Comune, nonché di tutte le disposizioni di legge statali e regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'utilizzo dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

Articolo 12

1. Il Comune può pervenire, previa audizione dei fidatari interessati, alla revoca della concessione in tutti i casi di accertata grave o reiterata violazione delle norme del presente regolamento.
2. È da considerarsi grave, con riferimento a quanto previsto dal 1° comma, il comportamento di quei fidatari che non rispettano la zona di pascolo loro assegnata.
3. Il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione anche nel caso in cui i terreni affidati rientrino in programmi di pubblica utilità o interesse o in piani di sviluppo turistico, ambientale, culturale.

Articolo 13

1. Il Comune punirà con una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00 per ogni capo irregolarmente immesso al pascolo, qualsiasi violazione al presente regolamento.
2. Il mancato ritiro degli animali immessi in fida pascolo in caso di revoca della concessione o alla sua scadenza è punito con una sanzione amministrativa da 250,00 a 1.000,00 euro.
2. Si applicano, ove non risultino incompatibili, le norme di cui al Capo I della legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.
3. Il Comune, inoltre, sposterà denuncia all'Autorità Giudiziaria tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà gli estremi del reato di cui all'art. 639 c.p. o di altri reati.
4. Ogni responsabilità sia civile che penale che derivi da danni cagionati dagli animali immessi è ad esclusivo carico dei proprietari degli stessi.